

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.6 del 27 novembre 2006

Riunione del 23 novembre 2006

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Massimo Rosi
	Avv. Luigi R. Perone

CAF/8/06 – Appello avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con C.U. n. 6 affisso il 2.11.2006 nei confronti dell'atleta Vanessa Torrisi (mesi tre di sospensione da ogni attività federale).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la parte e il suo difensore nonché la Procura Federale

OSSERVA

Con il provvedimento impugnato la C.G.N., premesso che:

- il Presidente della Soc. Clan dei Ragazzi di S. Giovanni La Punta (CT) aveva denunciato la irregolarità della firma in calce al nullaosta rilasciato all'atleta Vanessa Torrisi a favore della Pallavolo Modica il 12.9.2005
- l'assunto aveva trovato conferma nei successivi accertamenti della Procura Federale, in quanto il Sig. Franco La Fico - Dirigente della PGS Clan dei Ragazzi - aveva affermato di avere egli stesso sottoscritto il modulo di tesseramento all'insaputa del Presidente, apponendovi un timbro societario diverso da quello ufficiale del sodalizio
- di più, il Sig. La Fico, sempre stando alle sue dichiarazioni, aveva scientemente posto in essere l'illecito con la riserva mentale di eccepire l'invalidità del nullaosta, e dunque del trasferimento, nel solo caso in cui la Sig.ra Torrisi non avesse pagato l'importo di € 4.500,00 che assumeva dovuto a saldo della maggior somma pattuita tra la PGS e l'atleta stessa già nell'estate del 2002 quale corrispettivo delle cessione definitiva dei diritti sul cartellino
- ogni aspetto, economico e non, concernente la posizione tesserativa della Sig.ra Torrisi era stato poi definito con accordo transattivo formalizzato *inter partes* il 3.10.2006 (cfr. scrittura privata in atti)
- pur dovendosi operare una netta distinzione tra la posizione del Sig. La Fico e quella dell'atleta in ragione della diversa gravità e rilevanza delle rispettive condotte, il comportamento di entrambi andava sanzionato ai sensi degli artt. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. (violazione dei principi di lealtà e correttezza)

determinava a carico di Franco La Fico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 (uno) e a carico di Vanessa Torrisi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Avverso tale decisione proponeva appello la sola Sig.ra Torrisi, deducendo in diritto:

- a) la mancata prova dell'accordo economico stipulato con la P.G.S. Clan dei Ragazzi, mentre

l'avvenuta conclusione dello stesso sarebbe stata desunta "...soltanto dall'autodenuncia che il La Fico ha presentato al Sostituto Procuratore in data 24.03.2006 ed alla stessa C.G.N. il 7.6.2006" e comunque la natura di "atto necessitato" della transazione da essa formalizzata con la P.G.S. il 3.10.2006, ritenuta indice, da parte della C.G.N., dell'esistenza di un debito non onorato a carico dell'atleta

b) la lesione del principio della gradualità della pena, in quanto la riconosciuta disparità delle rispettive condotte non trovava riscontro nella durata della sospensione concretamente irrogata al dirigente (mesi dodici) e all'atleta (mesi tre).

Fatte tali premesse, la Sig.ra Torrisi così concludeva:

"IN VIA PRELIMINARE. Suspendere il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale n. 6 del 2.11.2006 nella parte che commina sanzioni a carico della Torrisi Vanessa, in quanto dannoso per l'attività sportiva dell'appellante che potrebbe subire la risoluzione del contratto per prestazione sportiva dilettantistica che ha stipulato con l'Associazione Sportiva Pontecagnano-Faiano.

IN VIA PRINCIPALE. Riformare, nella parte che commina sanzioni alla Torrisi Vanessa, la decisione di primo grado e conseguentemente annullare il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale pubblicato con comunicato Ufficiale n. 6, affisso all'albo il 2.11.2006.

IN VIA SUBORDINATA. Ridurre la sanzione applicata a carico della Torrisi Vanessa dal Giudice di prime cure tenendo in considerazione gli ingenti sacrifici economici affrontati dalla appellata per pagare il cartellino e che potrebbero essere vanificati dalla conferma della sanzione, al fine di consentire alla Torrisi Vanessa di riprendere prima possibile l'attività federale".

L'istanza di inibitoria veniva rigettata dalla CAF con ordinanza C.U. n. 4 del 10.11.2006, come da relativa motivazione.

All'udienza di discussione tenutasi il 23.11.2006 - in vista della quale faceva pervenire memoria integrativa - la Sig.ra Torrisi presenziava assistita dal proprio difensore, riportandosi agli scritti e ai documenti depositati, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di appello sub a) è infondato e non merita accoglimento.

Ed invero la ricorrente, pur edotta dell'indirizzo espresso sul punto da questa Commissione con la menzionata ordinanza C.U. n. 4/06, la cui parte motiva deve intendersi qui di seguito materialmente ed integralmente trascritta, neppure in sede di discussione è stata in grado e/o ha chiesto di confutare validamente le deposizioni testimoniali rese dai Sigg.ri Liotta, Pescicelli, Puleo e Maccarrone, come verbalizzate in atti; deposizioni che - non essendo state tacciate di falsità e in assenza di prova contraria - fanno piena prova dell'accordo economico intervenuto tra sodalizio ed atleta, oltre che, per via indiretta, della violazione posta in essere da quest'ultima omettendo di corrispondere il saldo pattuito.

Quanto invece al motivo di appello sub b), la CAF osserva che opportunamente la C.G.N. ha inteso distinguere la posizione sostanziale degli incolpati, tenuto conto della oggettiva gravità delle rispettive violazioni e della diversa intensità del dolo o della colpa, giungendo poi a sanzionare il La Fico con la sospensione da ogni attività federale per mesi dodici.

Non essendovi stata impugnazione, peraltro, il relativo capo di sentenza è oggi divenuto definitivo.

Non v'è dubbio che, in uno stato di cose siffatto, l'entità della sanzione irrogata alla Sig.ra Torrisi debba essere ridotta secondo equità.

Senza entrare nel merito della congruità o meno della pena comminata al La Fico (esulando la questione *tout court* dal *tema decidendum*) e ferma restando la colpevolezza della Sig.ra Torrisi - ormai processualmente acclarata nel senso anzidetto - non può non essere rilevato che la minore gravità della violazione posta in essere da quest'ultima non trova adeguato riscontro nel verdetto della decisione impugnata.

A fronte dell'omesso pagamento da parte della Sig.ra Torrisi, peraltro, deve anche valutarsi:

- che l'avvenuta conclusione dell'accordo economico in forma verbale era suscettibile di ingenerare obbiettiva incertezza nell'atleta sia con riferimento al *quantum* sia alla relativa scadenza (le testimonianze riferiscono di un saldo "definitivo" da effettuarsi genericamente "*all'inizio della stagione sportiva 2005/06*")
- che, sia pure tardivamente, la Sig.ra Torrisi ha dato prova di avere onorato il proprio debito (cfr. l'accordo transattivo 3.10.2006) e per una somma (€ 6.000,00) ben superiore a quella originariamente pattuita (€ 4.500,00)
- che, a parità di durata, la sospensione comminata all'atleta appare senza dubbio maggiormente afflittiva sia sotto il profilo giuridico economico (inadempienza contrattuale; mancata percezione dei compensi) sia sotto quello sportivo.

Ne deriva che, ad avviso unanime di questa Commissione, la sanzione irrogata alla Sig.ra Torrisi merita di essere ridotta secondo equità, come da dispositivo.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa questione dedotta con l'atto di appello.

P.Q.M.

La CAF, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così provvede:

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata, determina a carico dell'atleta Vanessa Torrisi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno) a decorrere dalla pubblicazione della decisione appellata (2.11.2006).

Stante la peculiarità della vicenda, dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.11.2006